

Prod. 573/hou V



TRIBUNALE di PALMI

Presidenza

OGGETTO: *Revoca provvedimento di variazione tabellare in data 15 dicembre 2020 riguardante la sostituzione dei giudici componenti dei Collegi penali in caso di astensione o ricusazione.*

Il Presidente

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 2020 (prot. n. 2501. U) con il quale, su proposta del Presidente della Sezione penale, la scrivente, in parziale modifica di quanto previsto dalle tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017/2019 in merito al criterio da utilizzare per la sostituzione del giudice togato astenutosi o ricusato, ha disposto che *"nei casi in cui uno o più componenti di un Collegio giudicante sia autorizzato ad astenersi o venga ricusato, il processo, in relazione al quale sia intervenuta la dichiarazione di astensione o la ricusazione, venga trattato da altro Collegio"*, secondo il seguente criterio:

- *nel caso in cui l'astensione o la ricusazione riguardino uno o più giudici facenti parte del Collegio A, il processo verrà trattato dal Collegio B;*
- *nel caso in cui l'astensione o la ricusazione riguardino uno o più giudici facenti parte del Collegio B, il processo verrà trattato dal Collegio C;*
- *nel caso in cui l'astensione o la ricusazione riguardino uno o più giudici facenti parte del Collegio C, il processo verrà trattato dal Collegio A;*

rilevato che il Consiglio giudiziario nella seduta dell'11 febbraio 2021, deliberando a maggioranza, ha espresso parere contrario sulla considerazione *"che le pur apprezzabili finalità, indicate nel decreto del Presidente del Tribunale, individuate nell'esigenza di far fronte alle difficoltà di formazione dei Collegi in caso di astensione o ricusazione dei giudici (stante la sovrapposizione dei giorni di udienza e le connesse problematiche organizzative), appaiono soggiacenti rispetto ai principi sopra enunciati"*;

considerato che tali principi sono stati indicati dal Consiglio giudiziario nella natura "personale" dell'astensione e della ricusazione e nell'immutabilità del giudice, di tal che è stato ritenuto che la nuova previsione tabellare: **a)** mal si concilia con la natura "personale" dei detti istituti, che riguardano il singolo magistrato giudice e i cui effetti verrebbero, invece, in tal modo automaticamente estesi anche agli altri componenti del Collegio, con ciò



determinando la sostituzione di un intero Collegio per l'astensione o la ricasazione di uno solo dei suoi componenti, in violazione del disposto di cui all'art. 43 c.p.p. e dell'art. 161 della recente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti; **b)** non appare compatibile con il principio di immutabilità del giudice, *"attraverso il quale, com'è noto, viene espressa l'esigenza di continuità dell'organo giurisdizionale nella fase del giudizio, richiedendosi che a deliberare la sentenza sia - salvo casi eccezionali tipizzati dalla Legge - lo stesso giudice che abbia partecipato integralmente alla precedente fase del dibattimento"*;

ritenuti condivisibili i rilievi del Consiglio giudiziario (in particolare quello sintetizzato alla lett. a) del paragrafo che precede), sicché appare opportuno revocare il provvedimento di variazione tabellare di cui si tratta, il cui contenuto proprio per questo non è stato riversato nelle nuove tabelle per il triennio 2020/2022 prossime al deposito;

P.Q.M.

Revoca il proprio provvedimento di variazione tabellare del 15 dicembre 2020 (prot. n. 2501. U).

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Si comunichi, altresì, al Presidente e ai Magistrati della Sezione penale, al Dirigente Amministrativo per la diffusione alle cancellerie, nonché, in via telematica, all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.

Palmi, 15 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale

Conce, H. M. S. P. G. S. G.